DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1980

che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario i vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci, della voce ex 61.01 della tariffa doganale comune, categoria 16, originari della Bulgaria e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/349/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 22 febbraio 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci, della voce ex 61.01 della tariffa doganale comune, categoria 16, originari della Bulgaria e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari della Bulgaria, ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo la Bulgaria si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei contingenti secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà che si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che dette difficoltà economiche derivano in gran parte dalle ineguali condizioni di concorrenza, che consentono l'esportazione a prezzi sensibilmente inferiori a quelli della produzione comunitaria interessata ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche e pregiudicare il perseguimento degli obiettivi perseguiti dalle misure commerciali sopramenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ([1]), in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione all'ammontare globale delle domande di licenza che hanno motivato il ricorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari della Bulgaria e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importa-

([1]) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

zione sono state depositate in data successiva al 12 febbraio 1980. Tuttavia detta autorizzazione non si estende ad un ammontare di 10 000 pezzi. Tale ammontare deve essere ripartito tra coloro le cui domande sopraindicate sono all'esame delle autorità britanniche.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.01 (codici Nimexe : 61.01-51, 54, 57) categoria 16	Vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1980.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1980.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione